

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2018, n. 32-6697

L.R. 34/2004. Approvazione schema di Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Ministero Per lo Sviluppo Economico disciplinante la concessione di agevolazioni per investimenti nelle Aree di crisi non complessa di cui alla Legge 181/89 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e che prevede all'art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di "situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione";

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale "I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";

la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

l'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste

per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;

la Deliberazione del 2 novembre 2016, n. 14-4139 con cui la Deliberazione della Giunta Regionale ha individuato l'elenco dei Territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla l. 181/1989 ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. Sviluppo Economico 4/8/2016;

il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

l'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;

l'art. 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017 il quale dispone che il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;

il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;

l'art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017 il quale dispone che i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

la nota dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro che CONSIDERATO che supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

il decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017 che ha disposto l'immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017 recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;

l'articolo 1, comma 2, lettera b), del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, il quale dispone che l'importo di euro 20.000.000,00 è destinato all'incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il Segretario generale della Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui criteri di ripartizione delle risorse proposti dal Ministero dello sviluppo economico, dichiarando altresì l'accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%; il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, con il quale le risorse pari ad euro 64.000.0000, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complesse disciplinati da accordi di programma sono state ripartite tra le Regioni interessate;

l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 9 agosto 2017 in base al quale sono destinati euro 4.915.576,00 a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Piemonte.

Preso atto che:

non risultano, alla data del 5 aprile 2017 di chiusura dello sportello domande di finanziamento presentate da soggetti piemontesi collocate in posizione di graduatoria utile ai fini della copertura finanziaria nell'ambito della dotazione disponibile;

la citata legge n. 15 maggio 1989, n. 181 prevede la possibilità di stipulare appositi Accordi di Programma tra Ministero e Regione Piemonte al fine di disciplinare le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;

la citata circolare n. 59282 del 6 agosto 2015 prevede che:

al punto 9.13: nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può indicare, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, l'adozione di un procedimento a graduatoria finalizzato alla definizione, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati, di un ordine di avvio alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute in risposta al bando di gara, che specifica i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande;

al punto 10.9: gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di valutazione di cui al punto 10.4 ulteriori criteri definendo i relativi punteggi.

Dato atto che al fine dell'attuazione degli interventi la copertura finanziaria della dotazione complessiva di euro 5.915.576,00 è assicurata da euro 4.915.576,00 risorse a carico del Ministero dello Sviluppo economico ed euro 1.000.000,00 quota prevista a titolo di cofinanziamento da parte della Regione Piemonte.

Ritenuto:

di procedere alla approvazione dello schema di Accordo di Programma che verrà stipulato tra Regione Piemonte e Ministero per lo Sviluppo Economico al fine di disciplinare l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Piemonte individuati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 14-4139 del 02/11/2016 riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi;

di avvalersi, nell'ambito del suddetto Accordo di Programma, della facoltà di derogare ai criteri previsti dalla disciplina generale prevedendo l'emanazione di apposito bando per la presentazione di programmi di investimento aventi ad oggetto le tipologie di intervento caratterizzate, rispetto ai criteri di ammissibilità previsti dalla citata Circolare, da elementi peculiari quali l'attribuzione di un punteggio più elevato ai progetti di investimento che abbiano maggiori ricadute occupazionali e ai progetti che riguardino territori collocati in sistemi locali del lavoro caratterizzati dai dati peggiori in termini di dinamica occupazionale così come desumibile dalla sezione del portale ISTAT denominata "Parametri per l'identificazione dei sistemi locali (SL) candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complesse";

di stabilire che il suddetto Bando:

- sarà finanziato nell'ambito di una Misura a sostegno di investimenti produttivi da attivarsi nel Programma pluriennale 2018-2020 per le attività produttive di cui alla L.R. 34/2004 attualmente in definizione;
- avrà una dotazione finanziaria complessiva di euro 5.915.576,00, di cui euro 1.000.000,00 di risorse regionali per la copertura delle quali si farà fronte con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione" sul capitolo 215382/2018 "Programma per le attività produttive" – L.r. 34/2004: Ricerca e Innovazione, a valere sulle risorse disponibili nel Bilancio regionale 2018-2010, tenuto conto delle disponibilità previste nell'ambito del D.D.L. regionale n. 286 del 22 dicembre 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020", e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie da questo consentite;

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale;

visto l'art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto;

visto l'art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.;

visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare, quale allegato facente parte integrante del presente provvedimento, lo schema di Accordo di Programma che verrà stipulato tra Regione Piemonte e Ministero per lo Sviluppo Economico al fine di disciplinare l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Piemonte individuati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 14-4139 del 02/11/2016 e riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi;

-di dare atto che:

- per il finanziamento dei progetti di investimento che verranno selezionati sono disponibili risorse complessive per euro 5.915.576,00, di cui euro 4.915.576,00 a carico del bilancio statale ed euro 1.000.000,00 a carico del bilancio regionale;
- l'importo di euro 1.000.000,00 sarà trasferito al Ministero dello Sviluppo economico secondo quanto disposto all'art. 10 dell'Accordo di programma;

-di stabilire che:

- i progetti di investimento verranno finanziati nell'ambito di una Misura da attivarsi nel Programma pluriennale 2018/2020 per le attività produttive di cui alla Legge regionale n. 34/2004
- alla copertura finanziaria relativa alla quota regionale di euro 1.000.000,00 si farà fronte con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione" sul capitolo 215382/2018 "Programma per le attività produttive" – L.r. 34/2004: Ricerca e Innovazione, a valere sulle risorse disponibili nel Bilancio regionale 2018-2010, tenuto conto delle disponibilità previste nell'ambito del D.D.L. regionale n. 286 del 22 dicembre 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020", e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie da questo consentite;

-di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, previa adozione di idonei provvedimenti di impegno di spesa, la sottoscrizione dell'Accordo e l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione dello stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparenza".

(omissis)

Allegato



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA

Accordo di Programma

tra

Ministero dello Sviluppo Economico

Regione Piemonte

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
(INVITALIA)**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e che prevede all'art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

VISTE le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito "decreto-legge n. 83 del 2012", e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di "situazioni di crisi industriali diverse da quelle



complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale *"I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"*;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA



dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, come riportato all'art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTA la nota dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA



2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;

CONSIDERATO che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

CONSIDERATO, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si è reso necessario, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, procedere all'immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017 recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, l'importo di euro 20.000.000,00 è destinato all'incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

VISTA la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui criteri di ripartizione delle risorse proposti dal Ministero dello sviluppo economico, dichiarando altresì l'accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%;



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, con il quale le risorse pari ad euro 64.000.0000, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complesse disciplinati da accordi di programma sono state ripartite tra le Regioni interessate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 9 agosto 2017, sono destinati euro 4.915.576,00 (quattromilioninovecentoquindicimilacinquecentosettantasei euro) a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Piemonte;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, in caso di accordo di programma, possono essere individuati, limitatamente ad alcune fattispecie, criteri e modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale;

PRESO ATTO che la Regione Piemonte, con delibera n. ... del ha deciso di cofinanziare con proprie risorse pari a euro 1.000.000,00 integralmente destinate a finanziamento agevolato l'attuazione degli interventi oggetto dell'Accordo

PRESO ATTO che la Regione Piemonte, con delibera n.....del....ha approvato i contenuti dell'Accordo

In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.



Ministero dello Sviluppo Economico



2. Il presente Accordo ha per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Piemonte riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.

Articolo 2

Modalità attuative degli interventi

1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell'Accordo

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale nell'area di crisi industriale dei territori della Regione Piemonte riepilogati nell'allegato 1.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si impegna a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.

Articolo 4

Soggetti dell'Accordo di programma

1. Partecipano all'Accordo di programma:
 - a) il Ministero dello sviluppo economico che, attraverso le proprie strutture:
 - concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. 181/1989;
 - presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;



Ministero dello Sviluppo Economico



- fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma;
- b) la Regione Piemonte, che contribuisce al cofinanziamento degli investimenti nelle forme indicate all'art. 5;
- c) Invitalia, che:
1. fornisce il supporto tecnico all'organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo art. 7;
 2. è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/1989.

Articolo 5

Attuazione degli interventi e impegni finanziari

1. I soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma, assumendo i seguenti impegni finanziari:
 - a) Il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 4.915.576,00 a valere sulle risorse destinate agli interventi disciplinati da accordi di programma dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e dall'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017;
 - b) La Regione Piemonte concorrerà agli adempimenti finanziari assunti con l'Accordo di programma quantificati in euro 1.000.000,00 - integralmente destinati a finanziamento agevolato - a valere sull'annualità 2018 capitolo n. 215382/2018, a valere sulle risorse disponibili nel Bilancio regionale 2018-2020.

Le risorse regionali sono allocate sul capitolo di spesa 215382/2018 del Bilancio d'esercizio 2018 e saranno versate dalla Regione Piemonte in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, successivamente alla firma del presente Accordo, ed entro 10 giorni dalla sua registrazione alla Corte dei Conti, sulla contabilità speciale n. 1726 denominata



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA



“Interventi Aree Depresse”, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Le risorse finanziarie indicate al comma 1 saranno destinate al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, delle domande di agevolazione per programmi di investimento localizzati nei Comuni di cui all'allegato 1, a seguito della pubblicazione di uno specifico bando. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, nell'allegato n. 2 al presente Accordo sono indicati i criteri e le modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale da utilizzare per l'attuazione degli interventi. Le eventuali risorse residue saranno destinate alla attivazione di una procedura a sportello. La definizione dei criteri e delle modalità di attivazione del medesimo saranno definiti tramite circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del comitato di coordinamento previsto al successivo art. 7.

Articolo 6

Impegni delle imprese e salvaguardia dell'occupazione

1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente art. 3 si dovranno impegnare, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione di residenti nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.

Articolo 7


Ministero dello Sviluppo Economico - coordinamento delle attività

1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'Accordo. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA



Ministero dello Sviluppo Economico ed uno in rappresentanza della Regione Piemonte. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia.

2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico e svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo art. 8, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 8

Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo

1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

Regione Piemonte

PER PRESA VISIONE

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.

(INVITALIA)

L'Amministratore delegato



Allegato 1

Regione Piemonte - Comuni ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa (Decreto direttoriale 19 dicembre 2016)

Comuni SLL Acqui Terme

Acqui Terme
Alice Bel Colle
Bistagno
Cartosio
Cassine
Castel Rocchero
Castelletto d'Erro
Castelnuovo
Bormida
Cavatore
Denice
Grogardo
Malvicino
Melazzo
Mombaldone
Monastero Bormida
Montabone
Montechiaro
d'Acqui
Morbello
Morsasco
Olmo Gentile
Orsara Bormida
Pareto
Ponti
Ponzone
Prasco
Ricaldone
Rivalta Bormida
Roccoverano
Sessame
Spigno Monferrato
Strevi



Ministero dello Sviluppo Economico



Terzo
Visone

Comuni SLL Asti

Alfiano Natta
Antignano
Asti
Azzano D'asti
Baldichieri D'asti
Calliano
Camerano Casasco
Cantarana
Casorzo
Castagnole Monferrato
Castell'Alfero
Castellero
Castelletto Merli
Castello Di Annone
Celle Enomondo
Cerro Tanaro
Chiusano D'asti
Cinaglio
Cocconato
Corsione
Cortandone
Cortanze
Cortazzone
Cossombrato
Costigliole D'asti
Cunico
Frinco
Grana
Grazzano Badoglio
Isola D'asti
Maretto
Monale
Moncalvo
Mongardino
Montechiaro D'asti
Montemagno
Montiglio Monferrato
Moransengo
Odalengo Piccolo
Penango
Pia
Portacomaro
Refrancore
Revigliasco D'asti
Roatto
Rocca D'arazzo
Rocchetta Tanaro
Scurzolengo



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA



Settime
Soglio
Tigliole
Tonco
Tonengo
Viale
Viarigi
Vigliano D'asti
Villa San Secondo
Villafranca D'asti


Comuni SLL Biella

Andorno Micca
Benna*
Biella
Borriana*
Callabiana
Camburzano
Campiglia Cervo
Candelo
Cerrione*
Donato
Gaglianico
Graglia*
Magnano
Massazza*
Miagliano
Mongrando*
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pettinengo
Piatto
Piedicavallo
Pollone
Ponderano*
Pralungo
Quittengo
Ronco Biellese
Rosazza
Sagliano Micca
Sala Biellese
Salussola
Sandigliano*
San Paolo Cervo
Selve Marcone
Sordevolo
Tavigliano



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA



Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Valdengo*
Verrone*
Vigliano Biellese*
Zimone
Zubiena
Zumaglia

Comuni SLL Casale Monferrato

Altavilla Monferrato
Balzola
Borgo San Martino
Camagna Monferrato
Camino
Casale Monferrato
Cella Monte
Cereseto
Cerrina Monferrato
Coniolo
Conzano
Frassinello Monferrato
Frassineto Po
Gabiano
Mirabello Monferrato
Mombello Monferrato
Moncestino
Morano Sul Po
Motta De' Conti
Murisengo
Occimiano
Odalengo Grande
Olivola
Ottiglio
Ozzano Monferrato
Pontestura
Ponzano Monferrato
Robella
Rosignano Monferrato
Sala Monferrato
San Giorgio Monferrato
Serralunga Di Crea
Solonghella
Terruggia
Ticineto
Treville
Valmacca
Vignale Monferrato



Ministero dello Sviluppo Economico

Villadeati
Villamiroglia
Villanova Monferrato



Comuni SLL Cossato

Balocco*
Bioglio
Brusnengo
Buronzo
Camandona
Casapinta
Castelletto Cervo*
Cerreto Castello*
Coggiola
Cossato
Crosa*
Curino
Giffenga
Lessona*
Masserano*
Mezzana Mortigliengo
Mosso
Mottalciata*
Portula
Pray
Quaregna*
Roasio
San Giacomo Vercellese*
Soprana
Strona*
Trivero*
Vallanzengo*
Valle Mosso
Valle San Nicolao*
Veglio
Villa Del Bosco
Villanova Biellese

Comuni SLL Omegna

Anzola D'Ossola*
Armeno
Casale Corte Cerro
Cesara
Germagno



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA



Gravellona Toce*
Loreglia
Massiola
Mergozzo
Miasino
Nonio
Omegna*
Ornavasso*
Orta San Giulio
Pettenasco
Quarna Sopra
Quarna Sotto*
Vaistrona

Comuni SLL Rivarolo Canavese

Agliè
Alpette
Bairo
Baldissero Canavese
Barbania
Borgiallo
Bosconero
Busano
Canischio
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Ceresole Reale
Chiesanuova
Ciconio
Cintano
Colleretto Castelnuovo
Cuceglio
Cuornè
Favria
Feletto
Fogizzo
Forno Canavese
Frassinetto
Front
Ingria
Levone
Locana
Lusigliè
Noasca
Oglianico



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA

Ozegna
Pertusio
Pont-Canavese
Prascorsano
Pratiglione
Ribordone
Rivara
Rivarolo Canavese
Ronco Canavese
Salassa
San Colombano Belmonte
San Giorgio Canavese
San Giusto Canavese
San Ponso
Sparone
Torre Canavese
Valperga
Valprato Soana
Vidracco

Comuni SLL Valenza

Bassignana
Bozzole
Giarole
Lu
Pecetto Di Valenza
Piovera
Pomaro Monferrato
Rivarone
San Salvatore Monferrato
Valenza


Comuni SLL Vercelli

Albano Verellese
Asigliano Verellese
Borgo Vercelli
Caresana
Caresanablot
Casanova Elvo*
Collobiano
Costanzana
Desana
Greggio
Lignana



Ministero dello Sviluppo Economico

INVITALIA



Olcenengo
Oldenico
Palazzolo Vercellese
Palestro
Pertengo
Pezzana
Prarolo
Quinto Vercellese
Rive
Ronsecco*
Salasco
Sali Vercellese
Stroppiana
Tricerro
Trino*
Vercelli
Villarboit
Villata
Vinzaglio

* Comuni ricadenti nelle **aree ex art. 107, paragrafo 3, lettera c)** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020

Allegato 2


Criteri e modalità di attuazione dell'intervento ex Legge 181/89 ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale (DM 9 giugno 2015; circolare 7 agosto 2015)

Requisito oggettivo di ammissibilità dei progetti

Sono ammissibili i progetti imprenditoriali il cui programma occupazionale prevede un incremento degli addetti almeno pari a n. 3 ULA per ogni milione di investimento.

Procedura di accesso

Bando per determinare graduatoria di avvio alla fase istruttoria. La graduatoria di ammissione è redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi:



CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
Incremento occupazionale	Incremento del numero degli addetti espresso in ULA	<p>Nuova occupazione generata dall'iniziativa imprenditoriale</p> <ul style="list-style-type: none"> - da $\geq 0 < 4,5$: non ammissibile - da $\geq 4,5 < 10$: 5 punti - da $\geq 10 < 19$: 15 punti - da $\geq 19 < 29$: 30 punti - da $\geq 29 < 39$: 40 punti - da $\geq 39 < 49$: 50 punti - da $\geq 49 < 59$: 60 punti - da $\geq 59 < 69$: 70 punti - da $\geq 69 < 79$: 80 punti - da $\geq 79 < 89$: 90 punti - da ≥ 89 in poi: 100 punti 	100

E' riconosciuta una maggiorazione del punteggio in ragione della localizzazione del progetto imprenditoriale nei comuni dei sistemi locali del lavoro, tra quelli indicati nell'allegato n. 1, più svantaggiati in termini di dinamica occupazionale così come desumibile dalla sezione del portale ISTAT denominata "Parametri per l'identificazione dei sistemi locali (SL) candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complesse". La maggiorazione è così articolata:

Categorie SLL	Parametri	Sistema locale del lavoro	Maggiorazione
I categoria	<p>Codifica combinazioni del tasso di occupazione e del tasso di disoccupazione 2014 (media annua):</p> <p>Occupazione medio-alta e disoccupazione medio-alta (Parametro registrato nel SLL: TOTD07)</p> <hr/> <p>Codifica combinazioni delle variazioni dell'occupazione e della disoccupazione rispetto alla media 2008-14:</p> <p>Occupazione diminuisce e disoccupazione aumenta più della media (Parametro registrato nel SLL: V1TOTD6)</p>	<p>Rivarolo Canavese,</p> <p>Casale Monferrato,</p> <p>Valenza.</p>	30%



II categoria	<p>Codifica combinazioni del tasso di occupazione e del tasso di disoccupazione 2014 (media annua):</p> <p>Occupazione medio-alta e disoccupazione medio-bassa (Parametro registrato nel SLL: TOTD06)</p> <hr/> <p>Codifica combinazioni delle variazioni dell'occupazione e della disoccupazione rispetto alla media 2008-14:</p> <p>Occupazione diminuisce e disoccupazione aumenta più della media (Parametro registrato nel SLL: V1TOTD6)</p>	Acqui Terme, Asti, Biella, Cossato, Vercelli.	15%
III categoria	<p>Codifica combinazioni del tasso di occupazione e del tasso di disoccupazione 2014 (media annua):</p> <p>Occupazione medio-alta e disoccupazione bassa (Parametro registrato nel SLL: TOTD05)</p> <hr/> <p>Codifica combinazioni delle variazioni dell'occupazione e della disoccupazione rispetto alla media 2008-14:</p> <p>Occupazione diminuisce e disoccupazione aumenta meno della media (Parametro registrato nel SLL: V1TOTD5)</p>	Omegna	0

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 130 punti.

In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda che prevede il minor importo di agevolazioni richieste. Nel caso di parità di agevolazioni richieste è data priorità alla domanda che prevede il maggior incremento occupazionale. In caso di parità di agevolazioni richieste e di incremento occupazionale, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Forma ed intensità delle agevolazioni

Il finanziamento agevolato concedibile è pari ad un valore compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili. La scelta della percentuale viene effettuata, in modo irrevocabile, al momento di presentazione della domanda di agevolazione. L'importo complessivo massimo del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa è determinato, in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

I programmi di investimento produttivo proposti dalle grandi imprese possono essere agevolati con applicazione delle suddette modalità solo se localizzati nei territori dei Comuni indicati nell'allegato



Ministero dello Sviluppo Economico

I
INVITALIA



n.2 compresi nelle aree ex art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930) e successive modifiche ed integrazioni. Le grandi imprese possono chiedere, in riferimento a tutti i Comuni indicati nell'allegato n. 1, che i programmi di investimento produttivo siano agevolati alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis". In tal caso, le agevolazioni sono concesse nella sola forma del finanziamento agevolato, di importo massimo pari al 55% degli investimenti ammissibili.